



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 640 del 13/05/2026

**OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 – CANTONI GIULIANO
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IGIENICO DAL TORRENTE "VALLE DI
PEZZA", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDIDENTRO (SO) E RESTITUZIONE DEL CANONE
ERRONEAMENTE VERSATO (ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 601/2026)**

LICENZA N. 11/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 – "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/05/2025, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

PREMESSO CHE con determinazione n. 704 del 17/06/2025 (licenza n. 16/2025) è stata assentita al sig Cantoni Giuliano (C.F. CNTGLN87P04I828L) la licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico, dal torrente Valle di Pezza, in loc. Pezze di Plator, nel Comune di Valdidentro, a servizio del suo insediamento isolato (seconda casa di alta montagna);

VISTA la domanda pervenuta in data 04/05/2026 con la quale il signor Giuliano Cantoni ha chiesto il rinnovo della sopraccitata licenza per l'anno 2026;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 165ATT)	
Denominazione corso d'acqua	torrente "Valle di Pezza"
Quota attingimento	2095 m s.l.m
Uso	igienico
Periodo di attingimento	annuale

Portata media derivabile (nel periodo di prelievo)	0,0001 l/s
Portata massima istantanea derivabile	1,5 l/s
DMV (*)	2 l/s
Volume annuo massimo derivabile	3 mc

(*) stante la differenza tra portata in alveo e prelievo, il DMV è di norma implicitamente garantito. Qualora nei periodi di magra la portata in alveo fosse inferiore al DMV, la derivazione non potrà essere attuata.

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2.

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio, come da attestazione in data 30/04/2026;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- in data 06/05/2026 il sig. Cantoni Giuliano ha provveduto al pagamento del canone per l'anno 2026, mediante versamento di € 161,56;
- con determinazione n. 601 del 7/05/2026 è stata assentita al sig. Cantoni il rinnovo della licenza di attingimento per l'annualità 2026; in data 07/05/2026;

CONSIDERATO CHE:

- il predetto versamento del canone riferito al 2026 è stato erroneamente effettuato sul cc di Tesoreria della Provincia anziché su quello della Regione Lombardia;
- in data 08/05/2026 il sig. Cantoni Giuliano ha provveduto al pagamento del canone sul conto corrente della Regione Lombardia;
- è pertanto ora necessario provvedere alla restituzione al sig. Cantoni dell'importo di € 161,56 erroneamente versato alla Provincia, sostituendo di conseguenza la predetta determinazione n. 601/2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di dare atto che la presente determinazione annulla e sostituisce la precedente n. 601/2026;
2. di assentire al sig. Giuliano Cantoni (CNTGLN87P04I828L) il rinnovo per l'anno 2026, della licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico dal torrente Valle di Pezza, loc. "Pezze di Plator" (Alpe Gattolino) nel Comune di Valdidentro, nelle quantità e nel periodo indicati in premessa. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del R.r. 2/06, per uso igienico si intende esclusivamente l'uso finalizzato ai servizi igienici a servizio di abitazioni, da non confondersi con l'uso potabile finalizzato al consumo umano per il fabbisogno delle persone;
3. di dare atto che la presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) si riferisce all'anno 2026 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2;
 - b) può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
 - c) in corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere rilasciato, a titolo di deflusso minimo vitale (artt. 38 e segg. delle Norme di attuazione del PTUA), una portata minima di 2 l/s (componente idrologica). Stante la notevole differenza tra portata disponibile e portata derivata, tale rilascio è implicitamente garantito dalle modalità di prelievo. In ogni caso, qualora la portata disponibile in corrispondenza dell'opera di presa fosse inferiore al DMV, il prelievo non potrà essere attuato;
 - d) il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;

- è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
- è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del sopracitato R.r.;
- tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente.

La presente licenza annuale di attingimento da corpo idrico superficiale è rilasciata ai soli fini del prelievo dell'acqua e non sostituisce qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per la realizzazione delle opere connesse.

4. di disporre la restituzione, per le ragioni indicate in premessa, al sig. Giuliano Cantoni della somma di € 161,56, impegnando il relativo importo sul capitolo n. 7007 del bilancio in corso;
5. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario, al Comune interessato dall'attingimento e al Parco Nazionale dello Stelvio – ERSAF Lombardia. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente